



Delibera n. **195/2015** del Senato Accademico del **24/11/2015**

pag. 1/10

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 36/2015 del 19 novembre 2015 relativo all'adesione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo alla costituenda Fondazione denominata "UNA – Uomo, Natura, Ambiente" - Onlus.

N. o.d.g.: 03/03 Rep. n. 195/2015 Prot. n. 37023 UOR: UFFICIO CONTRATTI E APPALTI

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X				Piero TOFFANO	X			
Martino ABBRACCIAMENTO	X				Donatella DESIDERI	X			
Anna GUERRA				X	Alberto FABBRI	X			
Francesco Santino LOBRIGLIO	X				Mauro FORMICA	X			
Marco CANGIOTTI	X				Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Orazio CANTONI	X				Rosella PERSI	X			
Nicola PANICHI	X				Elena VIGANO'	X			
Paolo PASCUCCI	X				Vincenzo ACCONCIA	X			
Gino TAROZZI	X				Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

- visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 aprile 2012 n. 89;
- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- visto l'Art. 16 comma 2 lettera i) dello Statuto;
- visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;
- visto il Decreto Rettorale d'Urgenza n. 36 del 19 novembre 2015 di adesione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo alla costituenda Fondazione denominata "UNA - Uomo, Natura, Ambiente" – Onlus;
- valutata la necessità e la comprovata urgenza di procedere alla predisposizione degli atti per la costituzione della Fondazione da trasmettere al notaio;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

di ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza nr. 36/2015 del 19 novembre 2015 nel testo sotto riportato:

“DECRETO RETTORALE D'URGENZA N. 36/2015

IL RETTORE

Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Generale n. 89 del 16 aprile 2012;

Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;



Delibera n. **195/2015** del Senato Accademico del **24/11/2015**

pag. 2/10

- Visto l'Art. 16 comma 2 lettera i) dello Statuto;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;
- Vista la richiesta del Prof. Fabio Musso, Prorettore alle Attività di Terza Missione, del 18 novembre 2015 di adesione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo alla costituenda fondazione denominata "UNA – Uomo, Natura, Ambiente" - Onlus;
- Considerato che la suddetta Fondazione sarà costituita tra il CNCN – Comitato Nazionale Caccia e Natura, la Federazione Italiana della Caccia, l'Arci Caccia, l'AnnuMigratoristi, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'EPS – Enti Produttori Selvaggina;
- Considerato che con l'adesione alla suddetta Fondazione l'Ateneo potrà essere coinvolto in progetti a favore del territorio nazionale e ottenere finanziamenti;
- Vista la finalità di creare una filiera ambientale e territoriale composta da associazioni ambientaliste, dei parchi, dei settori agricolo, venatorio, dell'impresa e universitario con lo scopo di attrarre finanziamenti e sviluppare progetti;
- Visto che le principali filiere ambientali che la Fondazione intende tutelare sono l'Agricola (Biologico, Dop, Igp, Stg, etc.), la Boschiva (certificazione forestale e valorizzazione del legno), la Faunistica (gestione conservativa della fauna e degli habitat), la Sicurezza Alimentare (salubrità e qualità delle carni di selvaggina in particolare degli ungulati selvatici) e la Turistica e gastronomica (formazione tematica, qualità ambientale, soddisfazione e informazione ai turisti, valorizzazione alimentare della filiera gastronomica della selvaggina);
- Considerato che all'interno dell'Ateneo vi sono numerose competenze collegate ai temi suddetti e quindi l'adesione alla fondazione porterà benefici diretti e consentirà il coinvolgimento in iniziative di rilievo nazionale;
- Visto lo statuto della costituenda fondazione denominata "UNA – Uomo, Natura, Ambiente" - Onlus;
- Considerato che per l'Ateneo non è previsto un impegno economico;
- Ritenute le finalità della Fondazione meritevoli di adesione da parte dell'Ateneo;
- Considerato che la sottoscrizione dell'atto per la costituzione della fondazione denominata "UNA – Uomo, Natura, Ambiente" - Onlus è stata fissata per il giorno 26 novembre 2015 ed occorre predisporre gli atti per il notaio;
- Considerato che la prima riunione del Senato Accademico è prevista per il giorno 24 novembre 2015;

D E C R E T A

- 1) di esprimere parere favorevole in merito alla costituzione e all'adesione alla fondazione denominata "UNA – Uomo, Natura, Ambiente" – Onlus con sede a Roma;
- 2) di approvare lo statuto nel testo sotto riportato:

"Statuto della Fondazione "UNA" - ONLUS

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, su iniziativa di CNCN – Comitato Nazionale Caccia e Natura, Federazione Italiana della Caccia, Arci Caccia, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'EPS – Enti Produttori Selvaggina la fondazione denominata "UNA – Uomo, Natura, Ambiente" - ONLUS ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 (di seguito "Fondazione").



Delibera n. **195/2015** del Senato Accademico del **24/11/2015**

pag. 3/10

2. La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica ed è disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.
3. La Fondazione ha sede in Roma, in Viale Pasteur, 10 ed esercita la propria attività in Italia ed all'estero.
4. La Fondazione può istituire sedi secondarie ed uffici in Italia ed all'estero.

Articolo 2

Scopi Istituzionali

1. La Fondazione persegue la finalità di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ai sensi dell'art.10 comma 1 n. 8) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e ha lo scopo di creare una nuova filiera ambientale e territoriale in Italia, con l'obiettivo di unire lo sforzo di soggetti con storie e identità diverse – associazioni provenienti dal mondo ambientalista, dei parchi, dai settori agricolo, venatorio, dell'impresa e universitario - insieme per trovare un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente, basato sulla legalità e capace di generare nuove opportunità per l'economia e l'occupazione.

2. In particolare, la Fondazione si propone di attuare iniziative per promuovere una cultura ambientale sistemica in cui ciascuno dei soggetti coinvolti possa apportare il proprio contributo per una migliore governance del territorio e per la costruzione di un equilibrio virtuoso tra uomo e ambiente. La ricchezza nazionale in termini di biodiversità naturale e agro biodiversità colturale necessita di forti alleanze trasversali per sviluppare appieno nuove occasioni di impresa e occupazione altamente qualificate e coerenti con gli importanti obiettivi di conservazione della natura, partecipati dall'Italia nella realizzazione di convenzioni internazionali e delle direttive europee. Le principali filiere ambientali che la Fondazione intende tutelare sono:

- **Agricola:** Biologico, Dop, Igp, Stg, etc.
 - **Boschiva:** Certificazione forestale e valorizzazione del legno.
 - **Faunistica:** Gestione conservativa della fauna e degli habitat
 - **Sicurezza Alimentare:** salubrità e qualità delle carni di selvaggina (in particolare degli ungulati selvatici)
 - **Turistica e gastronomica:** Formazione tematica, qualità ambientale, soddisfazione e informazione ai turisti, valorizzazione alimentare della filiera gastronomica della selvaggina.
3. La Fondazione, in particolare, si prefigge di realizzare un nuovo modello di filiera ambientale in Italia, traendo esempio dalle esperienze internazionali e comunitarie più avanzate in tema di cooperazione fra mondo ambientalista, agricolo, venatorio e della ricerca, che oggi si incentra specificatamente e non esaustivamente sui seguenti argomenti:

- Aspetti tecnico-scientifici e sociali legati alla conservazione della fauna selvatica attraverso la corretta applicazione delle Direttive Uccelli e Habitat;
- Effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi della rete europea Natura 2000;
- Monitoraggio, controllo e contenimento delle specie alloctone invasive;
- Grandi carnivori e convivenza con le attività antropiche (in Italia identificabili soprattutto con il lupo e, in misura geograficamente e numericamente limitata, con l'orso);
- Decisa azione di prevenzione, contrasto e repressione del bracconaggio;
- Azioni e progetti di conservazione della natura e ripristino di habitat minacciati;
- Tematiche legate al benessere animale;
- Iniziative mirate alla crescita di preparazione e ad un maggiore coinvolgimento in attività gestionali e di difesa della biodiversità della componente venatoria;
- Riduzione del conflitto tra attività, produzioni agricole e fauna selvatica e regolamentazione del commercio delle carni (in particolare di quelle di ungulati) quale risorsa economica, ecologica, etica ed occasione di integrazione di culture tradizionali rurali.



Delibera n. **195/2015** del Senato Accademico del **24/11/2015**

pag. 4/10

Ciascuna delle iniziative che la Fondazione svilupperà attraverso progetti specifici avrà ricadute concrete su ambiente, legalità e lavoro, quali ad esempio: contrasto del bracconaggio, azioni di conservazione della fauna e di prevenzione su incidenti stradali e danni all'agricoltura causati da alcune specie animali, diffusione di sistemi di produzione agroecologici che valorizzino la biodiversità per un uso compatibile delle risorse territoriali, maggiori garanzie in termini di sicurezza alimentare e tutela della salute umana ed animale, valorizzazione delle più efficaci ed efficienti esperienze di governance nei vari Paesi europei in materia di gestione faunistica, creazione di attività produttive in materia alimentare basate su un corretto equilibrio tra uomo e natura.

4. La Fondazione potrà inoltre, per il miglior raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, svolgere le seguenti attività:

1. organizzare convegni, compiere, promuovere e finanziare ricerche, raggiungere accordi con università ed altre istituzioni di ricerca, attivare borse di studio e contratti di ricerca;
2. instaurare rapporti di collaborazione con enti similari a carattere nazionale ed internazionale, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi con enti pubblici e privati;
3. partecipare a procedure comparative o concorsi di qualunque genere per la realizzazione degli scopi istituzionali;
4. curare l'attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e ricerche propri, sia mediante l'edizione di opere di terzi;
5. divulgare gli esiti delle proprie ricerche ed approfondimenti, nonché dati e notizie in ordine a tematiche connesse all'attività istituzionale;
6. ricevere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;
7. concludere protocolli e convenzioni, conferire incarichi, acquisire e cedere beni e diritti di qualsiasi natura;
8. costituire, partecipare e sovvenzionare associazioni, consorzi od altri enti aventi finalità compatibili con la propria, nonché, in via accessoria e strumentale con il proprio scopo, enti di natura societaria;
9. possedere, realizzare, gestire, prendere in locazione beni mobili ed immobili ed altre attrezzature che siano utili e necessari all'espletamento della propria attività;
10. assumere personale e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge;
11. svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi istituzionali;

Articolo 3

Fondatori e Sostenitori

1. Il CNCN – Comitato Nazionale Caccia e Natura, Federazione Italiana della Caccia, Arci Caccia, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'EPS – Enti Produttori Selvaggina sono fondatori per aver proceduto alla costituzione della Fondazione e del patrimonio iniziale della medesima.

2. Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che concorrono al raggiungimento degli scopi della Fondazione con contributi in denaro o in beni mobili o immobili nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La determinazione del valore dei beni apportati avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di apposita stima peritale. I sostenitori possono essere legittimati a proporre un componente del Comitato Scientifico che viene eletto mediante delibera del Consiglio Direttivo.

3. Compete al Consiglio Direttivo della Fondazione stabilire la procedura di ammissione dei sostenitori della Fondazione, deliberarne l'accettazione ovvero il diniego motivato delle richieste di adesione, tenere ed aggiornare il libro dei sostenitori della Fondazione, procedere all'esclusione dei sostenitori in caso di (i) grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto e/o dai regolamenti della Fondazione e/o dalle deliberazioni degli Organi di quest'ultima;



Delibera n. **195/2015** del Senato Accademico del **24/11/2015**

pag. 5/10

(ii) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni previste dal presente Statuto; (iii) condotta incompatibile con il dovere di collaborare per il raggiungimento degli scopi della Fondazione. Viene demandato ad un apposito Regolamento la disciplina delle varie modalità di adesione e sostegno della Fondazione.

4. Coloro che sostengono finanziariamente la Fondazione non possono ottenere la restituzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio della medesima.

Articolo 4 **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dal conferimento effettuato dai soci fondatori rispettivamente nella misura di:

CNCN – Comitato Nazionale Caccia e Natura: € 37.500

Federazione Italiana della Caccia: € 27.500

Arci Caccia: € 6.500

EPS – Enti Produttori Selvaggina: € 3.500

per un totale di € 75.000.

2. Tale patrimonio potrà essere incrementato da:

- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- contributi dell'Unione europea e di organismi sovranazionali od internazionali;
- contributi versati dai sostenitori;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche o di natura commerciale, svolte in maniera connessa al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- erogazioni liberali che non danno titolo alla qualifica di sostenitore della Fondazione;
- beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione da persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- apporti finanziari di qualsiasi genere destinati, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad aumentare il patrimonio stesso.

3. Non costituiscono incremento del patrimonio le somme da chiunque versate a titolo di concorso alle spese di gestione o i finanziamenti ricevuti a titolo fruttifero o infruttifero.

Articolo 5 **Utili e avanzi di gestione**

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o poste di patrimonio durante la vita della Fondazione.

2. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi e delle attività istituzionali della Fondazione ovvero di quelle direttamente connesse.

Articolo 6 **Organi della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione:

- 1.1. il Presidente;
- 1.2. il Consiglio Direttivo;
- 1.3. il Comitato Scientifico;
- 1.4 il Segretario Generale
- 1.5. il Revisore Unico

Articolo 7 **Presidente**



Delibera n. **195/2015** del Senato Accademico del **24/11/2015**

pag. 6/10

1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente pro tempore del CNCN – Comitato Nazionale Caccia e Natura. La cessazione dalla carica di Presidente del CNCN determina di diritto la decadenza dalla carica di Presidente della Fondazione.
2. Il Presidente della Fondazione:
 - ha la legale rappresentanza dell'ente, di fronte ai terzi e in giudizio;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
 - cura l'esecuzione degli atti da quest'ultimo deliberati;
 - adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento di competenza del Consiglio Direttivo;
 - può rilasciare mandati generali e speciali;
3. Il Presidente designa il proprio Vice Presidente, scelto tra i membri delle Associazioni Venatorie aderenti alla Fondazione.
4. In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fa le veci Vice Presidente.
5. La sottoscrizione del Vicepresidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, incluso il Presidente della Fondazione che lo presiede, il Presidente del Comitato Scientifico e il Segretario Generale, fatto salvo quanto previsto in via transitoria al momento della costituzione. Tutti i componenti elettivi restano in carica per un triennio.
 2. I componenti del Consiglio Direttivo, salvo il Presidente che ne è componente ai sensi del precedente art. 7, sono nominati con le seguenti modalità:
 - 2.1. Il CNCN nomina il Presidente del Comitato Scientifico e il Segretario Generale della Fondazione
 - 2.2. Federazione Italiana della Caccia, Arci Caccia ed EPS – Enti Produttori Selvaggina designano tre membri, preferibilmente tra i soggetti che ricoprono la carica di presidente nazionale delle medesime associazioni.
 - 2.3 L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo designa un membro.
- Una volta cessati dalla carica sono rieleggibili. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle sole notizie fornite ai fini di divulgazione esterna e pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.
3. Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti elettivi del Consiglio Direttivo, il Presidente della Fondazione avvia, entro 15 giorni, le procedure per la relativa sostituzione. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio Direttivo nel quale entra a far parte.
 4. Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri Organi della Fondazione.
- In particolare, il Consiglio Direttivo:
- attua e realizza gli scopi istituzionali indicati nello Statuto e nell'atto costitutivo della Fondazione;
 - approva i programmi di attività e gli atti deliberati e proposti dal Comitato Scientifico;
 - approva il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni accompagnatorie;
 - tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;
 - redige e modifica gli eventuali regolamenti interni della Fondazione;
 - delibera su tutte le iniziative ed attività per l'attuazione delle finalità previste nel presente Statuto e dei programmi della Fondazione;
 - delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;



Delibera n. **195/2015** del Senato Accademico del **24/11/2015**

pag. 7/10

- delibera in merito alle eventuali domande di adesione come sostenitore alla Fondazione ed in ordine alle eventuali esclusioni;
 - approva le modifiche statutarie;
 - assume le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività della Fondazione;
 - ratifica gli atti e i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;
 - designa i componenti del Comitato Scientifico, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone il numero e valutando l'eventualità di riconoscere ai singoli componenti un rimborso delle spese ovvero un corrispettivo per specifiche attività;
 - conferisce ad autorità o enti la legittimazione a designare un componente presso il Comitato Scientifico;
 - designa il Revisore Unico;
 - approva e modifica un Codice etico da far sottoscrivere a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborino con la Fondazione;
 - delibera, su proposta del Presidente, in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei liquidatori e alla devoluzione del relativo patrimonio;
 - adempie ad ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto;
 - esercita ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro Organo.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, compreso il Presidente. Il Consiglio si raduna, presso la sede della Fondazione o altro luogo indicato dal Presidente, almeno due volte all'anno. Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche con sistemi di video-teleconferenza e le condizioni per la validità della riunione sono le medesime previste per le società per azioni.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica – salvo, in quest'ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario – contenente l'ordine del giorno, da far pervenire a tutti i consiglieri a cura del Presidente, all'indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai consiglieri il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell'avviso dei motivi d'urgenza. E' comunque validamente tenuta la riunione del Consiglio cui partecipino tutti i consiglieri in carica.
7. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Le modifiche statutarie sono deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. Per le modifiche statutarie concernenti i meccanismi di nomina del Presidente e dei Consiglieri, la modifica degli scopi istituzionali, la procedura di scioglimento occorre, in aggiunta a quanto sopra, che vi sia il voto favorevole del Presidente della Fondazione in carica.
9. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
10. I consiglieri svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può deliberare la corresponsione del rimborso delle spese documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti ai consiglieri.
11. Il Segretario Generale redige verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, trascritto nel libro verbali del Consiglio.

Articolo 9 **Comitato Scientifico**



Delibera n. **195/2015** del Senato Accademico del **24/11/2015**

pag. 8/10

1. Il Comitato Scientifico è l'organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione ed è deputato a formulare proposte ed iniziative per l'attuazione dei fini statuari, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione. Esso è competente, altresì, ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio medesimo o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente.
2. Il Comitato Scientifico è composto da un Presidente, un Vice Presidente ed numero variabile di membri, da 7 a 21. Tali soggetti in ogni caso non esprimono la rappresentanza dell'ente se non limitatamente alle materie scientifiche trattate. Fermo restando quanto previsto al momento della costituzione della Fondazione, la designazione dei membri del Comitato Scientifico viene effettuata dal Consiglio Direttivo tenendo eventualmente conto delle indicazioni e proposte avanzate dai sostenitori della Fondazione ovvero di coloro che abbiano comunque concorso al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione. Al Consiglio Direttivo spetta l'individuazione di eventuali soggetti od enti aventi diritto ad indicare i membri del Comitato Scientifico.
3. I membri del Comitato Scientifico sono nominati tra esperti di riconosciuta esperienza professionale nelle materie che rientrano nell'oggetto degli studi della Fondazione. Tutti i componenti restano in carica due anni e sono rieleggibili. La partecipazione al Comitato Scientifico deve intendersi come espressione della libertà di manifestazione del pensiero ai sensi dell'art.21 della Costituzione.
4. In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo procederà alla relativa sostituzione tenendo conto delle indicazioni e proposte dei soggetti che avevano segnalato il membro del Comitato da sostituire. Il membro del Comitato così nominato dura in carica fino alla scadenza del mandato del soggetto sostituito.
5. Il Comitato Scientifico si riunisce, su proposta del suo Presidente, almeno due volte l'anno presso la sede della Fondazione o presso altro luogo indicato dal Presidente in Italia, per formulare il programma di attività da proporre al Consiglio Direttivo e fare un resoconto della attività svolta.
6. Il Comitato Scientifico è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica – salvo, in quest'ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario – contenente l'ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti a cura del Presidente, all'indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell'avviso dei motivi d'urgenza. E' comunque validamente tenuta la riunione del Comitato cui partecipino tutti i componenti in carica.
7. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti.
8. I componenti del Comitato Scientifico svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può comunque deliberare la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di rimborso anche soltanto per alcuni dei componenti del Comitato Scientifico ovvero di un corrispettivo, in ragione dell'attribuzione di specifici incarichi a uno o più componenti del Comitato Scientifico.
9. Le deliberazioni del Comitato Scientifico devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dall'estensore, trascritto nel libro verbali del Comitato;

Articolo 10

Il Segretario Generale

1. Il Segretario generale partecipa alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati; partecipa, inoltre all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alla proposizione degli



Delibera n. **195/2015** del Senato Accademico del **24/11/2015**

pag. 9/10

schemi del bilancio preventivo e consuntivo; cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione e del Comitato Scientifico.

Articolo 11 **Revisore Unico**

1. Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Revisore Unico, iscritto all'albo dei revisori dei conti. Egli è nominato dal Consiglio Direttivo, fatta eccezione per il primo Revisore Unico, che è nominato in sede di costituzione della Fondazione.
2. Il Revisore Unico dura in carica due anni ed è rieleggibile; egli svolge le proprie funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso spese sostenute e documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti.
3. In caso di dimissioni o decadenza, il Revisore Unico viene sostituito dal Consiglio Direttivo. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.
4. Il Revisore Unico riferisce al Consiglio Direttivo con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione.
5. Il Revisore Unico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 **Bilancio**

1. L'esercizio di riferimento inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Presidente della Fondazione ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa o Relazione organizzativa, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti dalla legge.
3. Il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni di legge applicabili non sono sufficienti a raggiungere tale scopo, devono essere fornite le opportune informazioni complementari.
4. Il bilancio viene approvato dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro tre mesi dalla data di chiusura, il bilancio viene inviato al Revisore Unico affinché questo esprima il suo parere. Qualora il Revisore non si pronunci entro quindici giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole.
5. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Presidente della Fondazione predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e lo trasmette al Revisore Unico affinché questi esprima il proprio parere. Qualora il Revisore non si pronunci entro quindici giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro i quindici giorni successivi.
6. La Fondazione opera secondo criteri di efficienza e nel rispetto delle indicazioni contenute nel bilancio preventivo.

Articolo 13 **Regolamenti interni**

1. Per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative necessarie all'esecuzione del presente Statuto, nonché le condizioni e modalità di erogazione delle provvidenze economiche, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 **Scioglimento**

1. Lo scioglimento della Fondazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberato dal Consiglio Direttivo con delibera approvata da almeno due terzi dei suoi componenti, tra cui il Presidente.



Delibera n. **195/2015** del Senato Accademico del **24/11/2015**

pag. 10/10

2. Il Consiglio Direttivo delibera, con la maggioranza indicata al comma precedente, in ordine alla nomina di uno o più liquidatori della Fondazione e ai poteri di questi ultimi.

3. Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, in conformità con la volontà del Consiglio Direttivo, che disciplina anche le modalità della devoluzione.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.”

3) il presente decreto verrà sottoposto a ratifica del Senato Accademico nella prossima seduta.

Urbino, 19 novembre 2015

IL RETTORE
f.to Vilberto Stocchi”

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.